



COMUNE DI PALUDI
(Provincia di Cosenza)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE
FORNITURE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN
ECONOMIA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 23.09.2009

Publicato all'Albo Pretorio del Comune di Paludi dal 07.10.2009 al 22.10.2009



I N D I C E

Art. 1	– Finalità del regolamento.....	pag. 3
Art. 2	– Categorie di lavoro e definizioni.....	pag. 4
Art. 3	– I lav., forniture e serv. in economia e la procedura negoziata senza previa pub. di un bando di gara di cui all'art. 57 del D. Lgs. 163/06.....	pag. 6
Art. 4	– Le forniture di beni e servizi.....	pag. 9
Art. 5	– Divieto di frazionamento.....	pag. 10
Art. 6	– Forma del contratto.....	pag. 10
Art. 7	– Lavori d'urgenza.....	pag. 11
Art. 8	– Esigenze di somma urgenza.....	pag. 11
Art. 9	– Perizia suppletiva per maggiori spese.....	pag. 11
Art. 10	– Autorizzazione e finanziamento della spesa per lavori in economia.....	pag. 12
Art. 11	– Anticipo fondi.....	pag. 12
Art. 12	– Requisiti e garanzie.....	pag. 12
Art. 13	– Subappalto.....	pag. 13
Art. 14	– Regolare esecuzione.....	pag. 13
Art. 15	– Collaudo dei lavori.....	pag. 13
Art. 16	– Inadempimenti di contratti per cottimo.....	pag. 14
Art. 17	– I servizi di progettazione.....	pag. 14
Art. 18	– Clausole finali.....	pag. 15



Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il Regolamento stabilisce le modalità per l'effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, statale, regionale e nonché dai relativi regolamenti di applicazione; nei casi opportuni, esso si conforma ad alcuni dei più importanti pronunciamenti dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture con l'obiettivo di rendere quanto più possibile univoca l'applicazione di una disciplina che si presta, anche in relazione al complesso quadro normativo e giurisprudenziale, a molteplici modalità di utilizzo e interpretazione.
2. Le norme del presente Regolamento disciplinano i lavori, le provviste, i servizi, da eseguirsi in economia da parte del Comune di Paludi, per importi inferiori a:
 - a. per lavori (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 – art. 125, commi 5, 6 lett. b, 8, art. 204):
 - I. 40.000,00 Euro (ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D. Lgs. 163/2006);
 - II. 50.000,00 Euro in amministrazione diretta;
 - III. 100.000,00 Euro manutenzione di opere o di impianti;
 - IV. 200.000,00 Euro manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 D. Lgs. 163/2006;
 - V. 300.000,00 Euro in amministrazione diretta e/o cottimo fiduciario nei casi di cui all'art. 198 del D. Lgs. 163/2006, per lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs 42/2004, relativo alla tutela dei beni architettonici e ambientali, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive, nonché all'esecuzione di scavi archeologici;
 - b. per servizi e forniture (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 - art. 28, comma 1 lett. b, e dell'art. 125, commi 9 e 11):
 - I. 20.000,00 Euro;
 - II. 211.000,00 Euro per l'affidamento a mezzo di cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;
 - c. per servizi di ingegneria (ai sensi del D. Lgs. 163/2006 - art. 91, comma 2; dell'art. 125, comma 11; dell'art. 57, comma 6):
 - I. 20.000,00 Euro;
 - II. 100.000,00 Euro a mezzo di cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Paludi di consultazione di almeno cinque (5) operatori sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante.



N.B. Per quanto riguarda l'esecuzione di opere in subappalto o cottimo nell'ambito di lavori appaltati mediante autonoma procedura di gara, l'affidamento dei lavori in economia di cui al presente regolamento è assoggettato all'osservanza dell' art. 118 del D. lgs. 163/2006.

3. Il Comune di Paludi può eseguire i lavori e le provviste o i servizi di cui al presente Regolamento nell'ambito delle somme stanziare in bilancio per i relativi capitoli di spesa, e nei limiti individuati dalla Giunta Comunale.
4. I lavori in economia prevedibili dovranno essere indicati in apposito elenco a corredo del programma annuale dei lavori di cui all'art 128 del D. Lgs. 163/2006 ai sensi dell'articolo 88, 3° comma del DPR n. 554/99.
5. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.
6. I lavori, che rientrano nelle categorie generali cui al successivo art. 2, per i quali in sede di programmazione annuale è stata indicata la sola "stima sommaria dei costi" ovvero approntato uno "studio di fattibilità" che individui, anche cumulativamente, le caratteristiche e la tipologia degli interventi (es: manutenzione straordinaria strade urbane), e per i quali, è stato contratto un unico strumento di finanziamento (mutuo, ecc.), sono realizzabili in economia previa determinazione o deliberazione a contrarre che ne approvi il progetto o la relativa perizia, secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.
7. Fatta eccezione dei casi su esposti, la procedura negoziata senza previa indizione di gara (affidamento diretto) è regolamentata dall'art. 221 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 2 – Categorie di lavoro e definizioni

1. Categorie. Ai sensi dell'art. 125 comma 6° e dell'art. 198 del D. Lgs. 163/2006 i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
 - a. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 D. Lgs. 163/2006;
 - b. manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
 - c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e. lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
 - g. lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs 42/2004, cd. Decreto Urbani, relativo alla tutela



dei beni architettonici e ambientali, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive, nonché all'esecuzione di scavi archeologici di importo non superiore a 300.000 euro.

2. Definizioni.

- a. Fornitura: è definita fornitura o provvista l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso.
- b. Fornitura in opera: è definita fornitura in opera o provvista in opera, l'insieme di quanto acquistato per un determinato uso inclusa la posa in opera della merce fornita e quanto altro strettamente necessario al fine di dare il tutto funzionante o di pronto utilizzo purché il costo della sola fornitura sia superiore al 50% del costo totale in opera.
- c. Servizio: è definito servizio la prestazione complessa che richiede un apparato organizzatorio caratterizzato generalmente dall'insieme dei mezzi e delle persone che espletano un'attività per lo più di interesse pubblico.
- d. Lavoro: è definito lavoro l'attività svolta tramite una propria organizzazione che include acquisto di materiali, uso di automezzi e mezzi d'opera, attrezzi, strumenti, prestazione di manodopera e quanto altro necessario al fine di assemblare tutto ciò che necessita per la realizzazione di un'opera.
- e. Manutenzione: è definita manutenzione tutto ciò che viene posto in essere al fine di conservare e mantenere in buono stato beni mobili ed immobili.
- f. Manutenzione ordinaria: ai sensi DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett. a), sono definiti «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- g. Manutenzione straordinaria: ai sensi DPR 380/2001, art. 3 comma 1, lett. b), sono definiti «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- h. Lavori di somma urgenza: i lavori di “somma urgenza” di cui ai successivi artt. 7 e 8 del presente Regolamento, sono normati dagli artt. 146 e 147 del D.P.R. 554/99; la loro realizzazione è subordinata alla redazione del “verbale” compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla Giunta Comunale che con delibera provvede alla copertura della spesa e all'autorizzazione dei lavori; in via esemplificativa e non esaustiva vengono riassunte le principali categorie di intervento:
 - I. prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondatai;
 - II. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, neviccate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.



- III. manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali;
- IV. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
- V. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
- VI. manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende od Enti gestori manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini; manutenzione dei giardini, viali piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- VII. manutenzione dei cimiteri;
- VIII. lavori da eseguirsi d'ufficio carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti; interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
- IX. ecc;

Art. 3 – I lavori, forniture e servizi in economia e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 57 del D. Lgs. 163/2006

1. Procedure. Per l'attività contrattuale che sia connessa alla esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia prevedibili, quindi già inseriti nell'elenco allegato al Programma Annuale dei LL.PP. e/o nel P.E.G. per l'annualità corrente, si procede mediante adozione della determinazione a contrarre, mentre per i lavori, forniture e servizi in economia non preventivabili, si procede con determinazione del Responsabile del Servizio competente previa deliberazione di G.M. su istruttoria del Responsabile del Procedimento. Ai sensi dell'art. 107 del TUEL (D. Lgs. 267/2000) rimangono di esclusiva competenza del Responsabile del Servizio competente tutti gli atti connessi e conseguenti.
2. L'oggetto del contratto. Nella determinazione a contrarre, ovvero nel decreto o nella delibera, si stabilisce motivando, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
 - a. la fornitura di beni e/o servizi;
 - b. la sola esecuzione dei lavori;
 - c. la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori.
3. La determinazione a contrarre. Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 163/2006 la determinazione a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell'amministrazione, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità da stabilirsi con il regolamento. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto



non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto relativo a lavori e/o forniture di cui al precedente art. 2 possono essere comprese voci di elenco prezzi e/o nuovi prezzi formulati secondo le modalità riportate al successivo comma 4°.

4. I prezzi delle prestazioni. Dove non diversamente specificato per l'elenco prezzi unitari posto a riferimento delle lavorazioni e delle forniture si farà riferimento al prontuario informativo dei prezzi relativi alle opere e alle forniture approvato dalla Regione Calabria vigente alla data di emissione del provvedimento (determina), ovvero, per lavorazioni in esso non ricomprese, ad altri prontuari approvati dagli organismi amministrativi nazionali (es. Soprintendenza) e dalle Regioni d'Italia, oppure a nuovi prezzi formulati dell'U.T.C. Solo in tale ultima circostanza, su proposta del Responsabile del Procedimento, si procederà all'emissione della determinazione del Responsabile del Servizio di approvazione dei nuovi prezzi o del relativo verbale di concordamento (per i lavori in corso d'opera).
5. Nei limiti di cui al precedente art. 1, l'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a. in amministrazione diretta;
 - b. per cottimo con scelta del contraente mediante affidamento diretto (cfr.commi 7 e 8);
 - c. per cottimo con scelta del contraente mediante indagine di mercato (cfr. comma 9).
6. Lavori in amministrazione diretta. Sono i lavori, forniture ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale del Comune di Paludi o di altri enti e/o società ad esso convenzionate e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente o di altri enti e/o società ad esso convenzionate; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna, connesse ai lavori.
 - a. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati dall'art. 125 comma 6° e dell'art. 198 del D. Lgs. 163/2006, meglio specificati all'art. 2 (lett.a,f) del presente Regolamento; il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione delle opere.
 - b. I limiti per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta sono:
 - I. 50.000,00 Euro per lavori;
 - II. 300.000,00 Euro per lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs 42/2004.
7. L'affidamento diretto. Esso costituisce la forma archetipica della "trattativa privata" consentita per limitati importi; a tale istituto la letteratura attribuisce l'unica residua forma di discrezionalità della P.A.. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve comunque essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-



professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente; nel caso di formazione di tali elenchi, questi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

- a. I limiti per l'affidamento diretto sono:
 - I. 40.000,00 Euro per lavori;
 - II. 20.000,00 Euro per servizi e forniture;
 - III. 20.000,00 Euro per servizi di ingegneria.
8. Nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma per l'affidamento diretto si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore. Nel caso di ricorso ad indagine di mercato, la stessa si attua mediante l'acquisizione dell'offerta di almeno 2 ditte (nei limiti dell'effettiva disponibilità delle stesse, stabilendo modi e tempi per la presentazione dei preventivi nella lettera d'invito e procedendo alla selezione dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" secondo i sub-criteri fissati dal Responsabile del Servizio che presiede la Commissione d'esame dell'offerta.
9. Lavori a cottimo fiduciario. Contrariamente ai più generici lavori in "lavori in economia", che possono essere eseguiti nelle more della sottoscrizione del contratto e/o la redazione di un progetto o perizia, sono definiti "a cottimo" gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, attraverso una procedura negoziata, l'affidamento di lavori ad imprese o persone fisiche esterne al Comune, con valutazioni "a corpo" o "a misura" mediante la redazione di una apposita perizia da parte di un tecnico avente titolo.
 - a. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate dal Responsabile del Procedimento, tra quelle di cui al precedente art. 2.
 - b. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque (5) imprese con la sola eccezione dei casi in cui sia possibile l'affidamento diretto di cui ai comma 7 e 8 del presente articolo.
10. Adempimenti dell'ufficio. Gli affidamenti tramite cottimo per interventi di importo superiore a 20.000 Euro sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari. Inoltre gli affidamenti tramite cottimo per interventi di importo fino a 20.000 Euro sono soggetti a post-informazione che dovrà avvenire mediante comunicazione trimestrale da effettuare prima della fine del mese successivo al trimestre, contenente il numero dei lavori affidati a cottimo ed il loro importo complessivo.
11. Procedure di selezione del contraente. Fino a diversa disposizione normativa, per "indagine di mercato" si intende l'acquisizione delle offerte, stabilendo modi e tempi per la presentazione nella lettera d'invito e procedendo alla selezione dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" secondo i sub-criteri fissati dal Responsabile del Servizio che presiede la Commissione d'esame dell'offerta. Il ricorso a tale procedura di individuazione del contraente è decisa dal Responsabile del Procedimento che ne esplicita le motivazioni nella determinazione a contrarre.



Art. 4 – Le forniture di beni e servizi

1. Importi limite. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 211.000 euro.
2. Procedure. Secondo quanto sancito dall'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 riguardo ai servizi e alle forniture in economia è stabilito che le acquisizioni in economia possono essere effettuate:
 - a. mediante amministrazione diretta;
 - b. mediante procedura di cottimo fiduciario.
3. Il Responsabile del procedimento. Ogni acquisizione in economia deve essere effettuato dal responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006. Il Responsabile del Procedimento può essere unico per tutti i procedimenti analoghi ovvero coincidere con il titolare del procedimento medesimo; di tale condizione si darà contezza della determinazione a contrarre.
4. Motivazioni. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
5. L'affidamento diretto. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro (20.000,00 Euro), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
6. La procedura negoziata. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro (20.000 Euro) e fino alle soglie di 211.000,00 Euro l'affidamento mediante atto di cottimo avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l'elenco degli operatori economici predisposto dal Comune di Paludi.
7. I requisiti dell'affidatario. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure



ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

Art. 5 – Divieto di frazionamento

1. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
2. È vietato il frazionamento dei servizi di progettazione di cui al successivo art. 17; per l'individuazione dei limiti di legge, l'importo di tali servizi dovrà essere riferito al totale dei servizi tecnici relativi al singolo intervento.
3. Non rientrano nel cumulo dei servizi di progettazione quelli relativi all'attività di supporto al responsabile del procedimento di cui alla tabella B6 del D.M. 04.04.2001.

Art. 6 – Forma del contratto

1. La scelta del contraente. Alla scelta del contraente provvede il Responsabile del Procedimento così come individuato dal Responsabile del Servizio interessato nel rispetto del presente Regolamento.
2. Registrazione del contratto. Il contratto è iscritto al registro di Repertorio del Comune di Paludi.
3. Scrittura privata senza obbligo di registrazione. I contratti di cottimo fino all'importo di 100.000,00 Euro sono conclusi per scrittura privata, mediante atto bilaterale contestuale senza l'obbligo d'iscrizione al Repertorio.
4. I documenti allegati. I contratti di cottimo che riguardano l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi, lì dove prescritto dalla vigente normativa, dovranno essere corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento ai sensi del D. Lgs, n. 494/1996 e s.m.i.; essi devono altresì contenere:
 - a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c. le condizioni di esecuzione;
 - d. il termine di ultimazione dei lavori o della fornitura;
 - e. le modalità di pagamento;
 - f. le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.



5. Valore del preventivo. Per gli interventi di importo inferiore a 20.000 Euro il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo inviata al Comune.
6. Precauzioni. Ai fini della corretta prevenzione dei contenziosi è opportuno che la corrispondenza venga adeguatamente protocollata e sottoscritta dall'offerente, anche mediante l'autentica della firma.
7. Cauzioni. Nel caso in cui il pagamento avvenisse in un'unica soluzione al termine dei lavori, su proposta del Responsabile del Procedimento, la ditta può essere esentata dalla prestazione della cauzione; tale clausola va esplicitata nell'atto di cottimo, ovvero nel contratto.

Art. 7 – Lavori d'urgenza

1. Il verbale di somma urgenza (di cui all'art. 146 del DPR 554/99). Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il responsabile tecnico del verbale. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice sostituisce, a tutti gli effetti, il contratto di cottimo.

Art. 8 – Esigenze di somma urgenza

1. Circostanze di pericolo – limiti di spesa. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale nel quale sono indicati i motivi dello stato di somma d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro tramite affidamento diretto ad una o più imprese. Il verbale di somma urgenza sostituisce a tutti gli effetti il contratto di cottimo, nei casi di cui all'art. 221, comma 1, lett. d, del D. Lgs. 163/2006.
2. Pericolo imminente – deroga ai limiti di spesa. Si prescinde dal limite di importo di cui al precedente comma qualora i contratti di fornitura di beni e servizi per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta o i contratti di cottimo si rendano necessari per provvedere alle esigenze di rimuovere situazioni per le quali il Sindaco sia intervenuto con i poteri di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 50 e di cui al comma 2 dell'art. 54, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 (ordinanze contingibili ed urgenti).

Art. 9 – Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Perizia suppletiva ai lavori affidati in economia. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa, e



provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal T.U.E.L. n. 267/2000 dal Regolamento di contabilità e nel rispetto del D. Lgs. 163/2006.

2. Limiti di spesa della perizia suppletiva. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000,00 Euro e del presente Regolamento.

Art. 10 – Autorizzazione e finanziamento della spesa per lavori in economia

1. Somme a disposizione. Nel caso di lavori di cui all'articolo 3, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2. Reperimento risorse economiche. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi sono autorizzati con determina del Responsabile del Servizio, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti alle eventuali economie da ribasso d'asta, ovvero ai capitoli di spesa che ne consentano il relativo impegno economico, anche attraverso una specifica variazione di Bilancio.

Art. 11 – Anticipo fondi

1. I fondi necessari per la realizzazione dei lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale, nei casi previsti in sede di adozione del Bilancio annuale di Previsione.

Art. 12 – Requisiti e garanzie

1. Garanzie di legge. Per l'esecuzione dei lavori in economia di importo pari o superiore a 20.000 Euro l'impresa esecutrice deve:
 - a. prestare le garanzie di cui agli articoli 101 e 103 del DPR n. 554 del 21.12.1999;
 - b. essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione economico-finanziari, tecnico-organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura di gara.
 - c. Nel caso in cui il pagamento avvenisse in un'unica soluzione al termine dei lavori, su proposta del Responsabile del Procedimento, la ditta può essere esentata dalla prestazione della cauzione; tale clausola va esplicitata nell'atto di cottimo, ovvero nel contratto.
2. Requisiti di legge. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
3. Verifiche. La verifica del possesso dei suddetti requisiti nei confronti dell'impresa esecutrice sarà svolta attraverso l'acquisizione della certificazione (o autocertificazione)



prevista per le imprese operanti nei relativi settori e attraverso la consultazione informatica degli archivi delle istituzioni preposte (Camere di Commercio, Osservatorio LL.PP., Enti Previdenziali, ecc.).

Art. 13 – Subappalto

1. È vietato il subappalto delle opere affidate in economia se non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.
2. Il subappalto sarà inoltre autorizzato previa verifica nei confronti delle Ditte subappaltatrici del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali, come richiesti dalla normativa vigente.
3. Ai sensi del precedente art. 1 quanto riguarda l'esecuzione di opere in subappalto o cottimo nell'ambito di lavori appaltati mediante autonoma procedura di gara, l'affidamento dei lavori in economia di cui al presente regolamento è assoggettato all'osservanza dell' art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 14 – Regolare esecuzione

1. Visto di regolare esecuzione e/o fornitura. La regolare esecuzione dei lavori o delle forniture di beni e servizi di importo inferiore ai 20.000 Euro è attestata dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento mediante apposizione del visto per la regolarità dell'opera o della fornitura da apporre sulla fattura emessa dalla ditta ad avvenuta ultimazione dei lavori e confermata dal Responsabile del Procedimento generale per le opere in economia (dove differisca dal Responsabile del Procedimento), sulla base della quale sarà effettuata la liquidazione dei lavori ed il relativo pagamento alla ditta esecutrice.
2. Liquidazioni. I lavori e le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore ai 20.000 Euro, sono liquidati in base agli stati di avanzamento e al conto finale, da parte del Responsabile del Servizio/procedimento.
3. Pezze giustificative e contabilità. Nel caso di lavori, al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del Direttore dei lavori, in merito all'andamento degli stessi.
4. Semplificazioni. Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei Lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate.

Art. 15 – Collaudo dei lavori

1. Il Responsabile del Servizio può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni, secondo le disposizioni di cui al vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi.



Art. 16 – Inadempimenti di contratti per cottimo

1. In caso di inadempimento dell'appaltatore si procede alla risoluzione del contratto di cottimo mediante dichiarazione scritta del Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

Art. 17 – I servizi di progettazione

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a. i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
 - b. le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
 - c. le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d. le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, i collaudi, la documentazione catastale ecc.);
 - e. i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f. ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Le motivazioni. In caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, le prestazioni di cui al precedente comma 1, possono essere affidati mediante determinazione del Responsabile del Servizio a personale e/o professionisti esterni aventi titolo.
3. Il corrispettivo. Gli emolumenti e l'eventuale corresponsione delle spese sono stabiliti dal Responsabile del Procedimento in ragione del Decreto Legge 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) prendendo a riferimento i vigenti tariffari professionali in relazione alla qualità, la complessità, la specializzazione e alla tempistica della prestazioni richieste, in conformità delle vigenti norme, nei casi di cui al comma 1, lett. a); al D.M. 04.04.2001 "aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti" – tabella B6, nei casi di cui al comma b).
4. Soglia economica. Per incarichi fino a 20.000,00 Euro è consentito l'affidamento diretto; per incarichi fino a 100.000,00 Euro è consentito l'affidamento fiduciario (a mezzo di cottimo in forma di convenzione di incarico professionale) nel rispetto dei principi di



trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previo esperimento di una procedura competitiva e comparativa, che dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un avviso, divulgato attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Paludi di consultazione di almeno cinque (5) operatori, se disponibili, sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante.

5. Pubblicità. Negli avvisi ovvero negli inviti relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee, vengono definiti i criteri di selezione che, in relazione alla promozione delle giovani professionalità, possono prevederne l'inserimento nell'ambito dei gruppi concorrenti (anche in forma di associazione temporanea di professionisti).
6. Tempi di pubblicazione. Lì dove espressamente previsto nella determinazione o deliberazione a contrarre, i tempi di pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione, saranno convenzionalmente pari o superiori a 26 giorni. Stante la sindacabilità del concetto, nei casi di "urgenza", o in quelli di impellenza degli adempimenti tecnico-amministrativi, adeguatamente circostanziati, la pubblicazione può essere ridotta fino a 10 giorni; in tale casistica rientra il tardivo reperimento delle necessarie risorse finanziarie (ottenute anche attraverso una specifica variazione di bilancio) ovvero per cause indipendenti dalla potestà del Responsabile del Procedimento quali disposizioni urgenti di Sindaco e/o Giunta Municipale che impongano comunque, per motivi di mandato, l'onere degli adempimenti al Responsabile del Procedimento e/o del Servizio, a fronte dell'impellente istanza amministrativa.
7. Obblighi dell'affidatario. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
8. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice.
9. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
 - a. di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 211.000,00 euro sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice;
 - b. di importo pari o superiore a 211.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.

Art. 18 – Clausole finali

1. Limiti d'importo. In caso di variazione dei limiti d'importo, gli stessi si intendono automaticamente adottati nel presente regolamento secondo le modalità convenute nei suoi articoli.
2. Priorità normativa. In caso di contrasto tra il presente Regolamento e le vigenti o subentranti norme riguardo le modalità per l'effettuazione delle spese in economia da eseguirsi secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale, regionale, prevalgono queste ultime.



3. Unicità interpretativa del Regolamento. A far data dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i regolamenti e/o parte degli stessi ove in contrasto con il presente.
4. Rinvio. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione in via analogica tutte le norme previste per gli appalti di lavori pubblici contenute nelle vigenti norme in materia ed in particolare le seguenti norme di riferimento:
 - a. D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 - b. D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
 - c. D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
 - d. D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
 - e. D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.
5. Entrata in vigore. Il presente Regolamento entra in vigore, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.